

ART. 3 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO - L'impianto termico considerato è quello definito dalla lettera f) dell'art. 1 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99, come modificato dal DLG 192/05, come modificato dal DLG 311/06, e cioè un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari (o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi), comprendenti, ove esistenti, i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, piani di cottura. Gli scaldacqua unifamiliari, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze degli apparecchi presenti nella singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

ART. 4 - QUALIFICA DEL MANUTENTORE - Il Manutentore dichiara di possedere i requisiti tecnico professionali previsti dalla Legge per l'espletamento delle prestazioni previste dal presente contratto, ed in particolare il Manutentore dichiara di possedere i requisiti previsti dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettere c) ed e). Il Manutentore dichiara altresì di aver stipulato una apposita polizza di "Responsabilità civile verso terzi".

ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL MANUTENTORE - Il Manutentore si assume la responsabilità degli interventi tecnici eseguiti dal proprio personale. Il Manutentore si impegna a garantire il risultato di qualità e sicurezza in conformità alle norme e regole tecniche vigenti all'atto del controllo, limitatamente alle prestazioni di manutenzione.

Il Manutentore si impegna a rispettare scrupolosamente il codice deontologico siglato con le associazioni di tutela del consumatore.

Il Manutentore non si assume la responsabilità per anomalie, difetti, inconvenienti o irregolarità derivanti da cause naturali.

Il Manutentore declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissioni dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione e/o riparazione.

Il Manutentore, inoltre, declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni indicate nell'Allegato G, e di quanto indicato nei libretti di istruzioni ed avvertenze degli apparecchi.

Per tutto quanto non esplicitamente espresso si fa riferimento alle norme contenute nel Codice di Consumo e nel Codice Civile.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - Con la frequenza concordata nell'art. 2 del presente contratto, indicativamente nel periodo tra gennaio e settembre, il Manutentore ricorderà preventivamente al Committente, con semplice telefonata, con sms, con email o con lettera circolare, l'imminente scadenza della manutenzione dell'impianto termico, concorderà con il Committente la data per effettuare la visita di controllo e manutenzione. Durante l'intervento di manutenzione ordinaria programata verranno eseguite tutte le verifiche elencate nel rapporto di controllo e manutenzione e meglio specificate nell'articolo 7.

ART. 7 - PRESTAZIONI A CURA DEL MANUTENTORE

- MANUTENZIONE PROGRAMMATA - Il servizio di manutenzione programmata si articolerà in una visita perlomeno annuale, oppure avrà cadenze più restrittive che verranno comunque indicate nell'art. 2 del presente contratto in caso di particolari tipi di generatori di calore o in caso di particolari tipi di installazione.

La manutenzione periodica del generatore di calore e dell'impianto termico comprenderà le operazioni specifiche prescritte dal costruttore della caldaia e riportate nel libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, e comunque tutte le verifiche previste nell'allegato G del DLG 311/06.

- ANALISI DELLA COMBUSTIONE E VERIFICA DEL RENDIMENTO - Ai fini della sicurezza, su qualsiasi modello di generatore di calore, la verifica della combustione verrà effettuata con cadenza almeno biennale, oppure avrà cadenze più restrittive, che verranno comunque indicate nell'art. 2 del presente contratto, in caso di particolari tipi di generatori di calore o in caso di particolari tipi di installazione.

L'analisi della combustione verrà eseguita conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389, ed in particolare verrà verificato con scrupolosa attenzione il tenore del monossido di carbonio (CO), del tenore di anidride carbonica (CO2) e del rendimento di combustione.

Alla fine delle operazioni di manutenzione e di verifica dei prodotti della combustione, il tecnico incaricato compilerà gli appositi riquadri di propria competenza presenti nel Libretto di impianto, apponendo la propria firma ed evidenziando tutti i valori dei parametri della combustione.

- COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO (ALLEGATO G) - Il Tecnico che eseguirà le operazioni di manutenzione rilascerà obbligatoriamente, un rapporto di controllo tecnico, così come disposto dall'allegato G del DLG 311/06, documentando così l'avvenuta manutenzione periodica dell'impianto.

Con le modalità e le cadenze temporali indicate dal Comune o dalla Provincia di residenza del Committente, il Manutentore invierà il rapporto di controllo tecnico, completo dei parametri di combustione relativi al rendimento energetico, all'Ente preposto per i controlli e le verifiche, così come prescritto dal DLG 311/06, Allegato L, articolo 15.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE - Il Committente, quale Responsabile dell'uso e dell'esercizio dell'impianto termico deve firmare per presa visione l'allegato G rilasciato dal Manutentore e deve attenersi alle osservazioni, raccomandazioni e soprattutto alle prescrizioni riportate dal

Tecnico in rapporto tecnico, nonché tenuto a rispettare la scadenza della prossima manutenzione indicata sull'Allegato caldo.

Il Committente dovrà dare libero accesso al locale caldaia o alla caldaia stessa, liberandola preventivamente ad esempio da mobili e/o mensole. Il Committente è tenuto a rispettare il periodo annuale e giornaliero di esercizio dell'impianto termico a seconda della zona climatica di appartenenza.

Il Committente non potrà effettuare o far effettuare modifiche di alcun genere al generatore di calore e/o all'impianto senza aver preventivamente informato il Manutentore.

Il Committente, inoltre, dovrà comunicare tempestivamente al Manutentore eventuali aggiornamenti riguardante i propri dati, quali ad esempio il numero di telefono, cellulare, cambio dell'occupante o cambio della caldaia.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE - Qualora il Manutentore, attraverso la verifica delle combustione, rilevi che il generatore di calore non sia in grado di raggiungere il rendimento energetico minimo di combustione (misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare in condizioni di normale funzionamento) già previsto dall'art. 11 comma 14 del DPR 412/93, come modificato dal 551/99, come successivamente modificato dall'allegato H del DLG 192/05 e DLG 311/06, segnalerà al Committente attraverso una breve relazione scritta e motivata da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. la necessità di sostituire il generatore di calore.

ART. 10 - VALIDITA' DEL CONTRATTO - Ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva CEE 855/577 e recepito con Decreto Legislativo n. 50 del 15/01/1992, il presente contratto di manutenzione può essere annullato entro 7 giorni dalla data di stipula, tramite raccomandata AR inviata alla sede legale del Manutentore con cui è stato sottoscritto.

ART. 11 - ESCLUSIONI - Sono esclusi dal presente contratto tutti gli interventi tecnici non espressamente indicati nell'articolo 2 del contratto stesso.

Il Committente potrà richiedere ed ottenere dal Manutentore eventuali interventi straordinari di assistenza, e qualora questi non siano stati compresi nell'articolo 2 del presente contratto, il Committente provvederà al pagamento dei relativi costi per i trasferimenti, per la manodopera ed eventuali pezzi di ricambio necessari.

Dal contratto, in tutti i casi, sono esclusi eventuali interventi per l'adeguamento dell'impianto alle normative di Legge e tutti gli interventi, con o senza l'utilizzo di parti di ricambio, causati da agenti esterni, quali ad esempio depositi calcarei, calcinacci naturali, fulmini, gelo, corpi estranei. Sono inoltre esclusi e saranno svalutati a parte tutti i costi relativi ad interventi non giustamente imputati, quali ad esempio la mancanza gas per chiusura del rubinetto, mancanza dell'acqua di rete o intasamento dei filtri dei rubinetti, errato posizionamento del selettore estate/inverno, errato posizionamento del termistato di regolazione, manomissioni operate anche involontariamente dal Cliente, nonché qualsiasi altro intervento non riportabile a problemi tecnici del generatore di calore.

ART. 12 - RECESSO - Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
- la documentata e persistente inadempienza agli obblighi contrattuali assunti dal Manutentore nei confronti del Committente ed in particolare il mancato rispetto da parte del Manutentore delle procedure e delle condizioni fissate dal presente contratto.

Il Manutentore avrà la facoltà di recedere dal contratto, mantenendo il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite sino al momento del recesso:

- nell'ipotesi che il Committente non provveda al pagamento del corrispettivo dovuto e meglio specificato nell'articolo 3;

- nell'ipotesi che il Committente non provveda alla regolarizzazione di eventuali difformità o cause negative che il Manutentore dovesse segnalare negli appositi spazi del rapporto di controllo tecnico (Osservazioni, Raccomandazioni, Prescrizioni);

- nell'ipotesi che il Committente non rispetti la data di scadenza della manutenzione comunicata secondo le modalità previste dall'articolo 6;

- nell'ipotesi in cui l'impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato dal Manutentore medesimo;

- nell'ipotesi che il Committente non provveda alla sostituzione del generatore di calore entro 300 giorni solari a partire dalla data di verifica così come previsto dall'art. 11 comma 15 del DPR 412/93, come modificato dal 551/99, come successivamente modificato dall'allegato H del DLG 192/05 e DLG 311/06.

In tutti i casi la volontà di recedere dal contratto dovrà essere comunicata con raccomandata a.r..

ART. 13 - PRIVACY - I dati personali del Committente, saranno utilizzati dal Manutentore nel pieno rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e dalle altre norme vigenti in materia.

ART. 14 - CONTROVERSIE - Per ogni controversia relativa all'efficacia, validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto foro esclusivamente competente sarà quello di Trieste. Il contratto sarà regolato dalla legge italiana.

Firma del Committente _____

Firma del Manutentore _____